

RAI WAY
STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX D.LGS. 231/2001

ESTRATTO

ARTICOLO 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nell'ambito dell'adeguamento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito: il Decreto), il Consiglio di Amministrazione di Rai Way S.p.A. (di seguito: Rai Way) ha istituito con delibera del 15.06.2006 l'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza allo stesso demandate dal Decreto inerenti all'attuazione, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito: "Modello") così come approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente documento, che costituisce a ogni effetto parte integrante del Modello, disciplina le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri, la durata in carica e i criteri per la nomina e la revoca degli stessi, nonché le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

ARTICOLO 2
FUNZIONI E POTERI

1. Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del Decreto;

- attivare le strutture aziendali competenti per l'elaborazione o la rivisitazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello;
- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale, e della normativa vigente, secondo quanto previsto nel Modello medesimo;
 - garantire nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati.

(omissis)

- attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività sensibili, nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- predisporre le comunicazioni al Vertice aziendale secondo quanto stabilito nel Modello;

- promuovere presso la struttura aziendale o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello; esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;

(omissis)

- espletare tutte le attività e gli adempimenti previsti e quant'altro ritenuto utile e/od opportuno ai fini delle attuali idoneità ed efficacia del Modello.

2. L'Organismo di Vigilanza, in quanto dotato di “*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*”, dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri funzioni e poteri, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato.

(omissis)

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. L'Organismo di Vigilanza è organo della Società -caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, e inserito come unità di staff con riporto al Consiglio di Amministrazione- a composizione

collegiale mista, costituito da tre o più membri interni ed esterni alla Società.

2. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti dotati delle competenze professionali necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in ambito aziendale.

(omissis)

4. La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede inoltre ad attribuire la Presidenza a un membro esterno alla Società. La nomina di ciascun membro ha effetto dalla data di accettazione da parte del membro stesso.

(omissis)

8. L'Organismo ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici, che ne garantisce la piena operatività.

(omissis)

ARTICOLO 4

DURATA IN CARICA, CESSAZIONE

E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

1. L'Organismo ha durata triennale. I membri possono essere rinominati e rimangono comunque in carica fino all'accettazione dei successori, salvo quanto previsto di seguito.

(omissis)

8. In caso di cessazione per qualunque causa di un membro dell'Organismo, il

Consiglio di Amministrazione della Società provvede senza ritardo alla sua sostituzione. In caso di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono assunte, fino all'accettazione del nuovo Presidente, dal membro più anziano.

ARTICOLO 5

DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

1. I membri dell'Organismo e i membri delle strutture aziendali di cui esso dovesse avvalersi sono tenuti al più stretto riserbo e non possono comunicare e/o diffondere notizie, informazioni, dati, atti e documenti comunque acquisiti nell'esercizio dell'esercizio dei propri funzioni e poteri, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dallo Statuto, nonché dalle normative vigenti.

ARTICOLO 6

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO

1. In conformità con quanto previsto dal Modello, l'Organismo deve essere informato in merito a ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.

(omissis)

3. L'Organismo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone oggetto di segnalazione.

ARTICOLO 7
COMUNICAZIONI DELL'ORGANISMO

(omissis)

2. L'Organismo di Vigilanza riferisce tempestivamente alle strutture aziendali o agli organi societari interessati in merito alle violazioni del Modello di cui sia venuto a conoscenza.

ARTICOLO 8
CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

1. L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni.

(omissis)

2. Le riunioni dell'Organismo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

(omissis)

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e sono presiedute dal Presidente, assistito da un segretario

scelto tra i partecipanti.

4. Salvo il caso in cui sia espressamente richiesta l'unanimità, le delibere dell'Organismo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e motivate con espressa indicazione dell'eventuale posizione minoritaria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione, sottoscritto da tutti i membri presenti, compreso il segretario, deve essere conservato agli atti.

(omissis)

7. L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti e collaboratori della Società o di altre Società del Gruppo e di consulenti esterni. Può, altresì, chiedere, su specifici argomenti, informazioni ai membri degli organi societari. Tutte queste attività devono essere verbalizzate.

8. Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo alla attività svolta. L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo, e svolgersi secondo modalità di volta in volta dallo stesso stabilite.

ARTICOLO 9 MODIFICHE

1. Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere del Consiglio di Amministrazione, su proposta adottata

all'unanimità dall'Organismo di Vigilanza, o di propria iniziativa sentito il parere non vincolante dell'Organismo.